

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SEIX6"
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Art. 1- Costituzione

È costituita, ai sensi del codice civile e del d.lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti codice del Terzo settore) e successive modifiche, l'associazione denominata: Associazione "SEIX6".

La denominazione dell'associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). A seguito della già menzionata iscrizione, l'associazione assume automaticamente la seguente denominazione: Associazione "SEIX6" APS.

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio direttivo a tutti gli Uffici interessati.

Art. 2 - Sede legale

L'associazione ha sede legale a Fano, Via Einaudi 68, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

Art. 3 - Assenza scopo di lucro-divieto distribuzione utili

L'associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, l'associazione ha lo scopo di: individuare scopi, obiettivi, finalità specifiche dell'associazione.

L'associazione esercita le proprie attività nell'ambito di quelle previste dall'art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 117/2017, in particolare:

- la promozione sociale, culturale e civile delle persone di qualsiasi età;
- la ricerca e costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
- la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- l'impegno nel volontariato civile e solidale;



- la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
- la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
- la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone;
- la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;
- l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali, compresa l'inclusione sociale;
- le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;
- l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo;
- l'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017;
- la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- l'agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale
- la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 117/2017, anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti quantitativi stabiliti dalla normativa vigente. La loro individuazione è demandata al consiglio direttivo, che ne dà conto nel bilancio."

L'associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del d.lgs. n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



SOCI-VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO

Art. 5 – Categorie di Soci

Possono essere previste diverse categorie di associati (ordinari, sostenitori, onorari, ecc.), fermo restando che tutti i soci maggiorenni hanno eguale diritto di voto in assemblea e possono candidarsi alle cariche sociali, salvo quanto previsto dal presente statuto per specifiche competenze richieste per taluni incarichi. Le differenze tra categorie non possono incidere sui diritti fondamentali di partecipazione e voto.

Art. 6 - Volontari

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. L'attività di volontariato è personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro anche indiretto, ed è svolta esclusivamente per fini di solidarietà. Il volontario non può essere retribuito in alcun modo, ma può essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previsti dalla legge. Ai sensi dell'art. 17, comma 5, d.lgs. 117/2017, l'attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 - Lavoro retribuito

L'associazione può instaurare rapporti di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura, anche individuando i lavoratori tra i propri associati, esclusivamente quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. ... e per il perseguimento delle finalità statutarie. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando che deve essere comunque garantita la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 8 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono far parte dell'associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'associazione;
- b) accettare il presente statuto ed i regolamenti interni.

Non sono ammesse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche degli associati, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione; non è ammesso il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, né il collegamento della partecipazione associativa alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.



Art. 9 - Diritti-doveri soci

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci, da almeno tre mesi, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Art. 10 - Modalità ammissione socio

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio direttivo domanda di adesione all'associazione con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- a) indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio direttivo dell'associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione, il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'assemblea ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si dovrà pronunciare in modo definitivo.

Art. 11 - Quota associativa

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio direttivo, e all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art. 12 - Perdita della qualifica di associato

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una

apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, dei Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a. l'assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il presidente;
- l'organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, d.lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'assemblea dei soci.

Art. 14 - Assemblea dei soci: competenza

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del d.lgs. n. 117/2017.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sul bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e sulle relazioni del Consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;
- g) deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
- h) all'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
 - *deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;*

– *deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.*

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna *brevi manu*, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora e il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione

Art. 15 - Convocazione assemblea soci

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente del Consiglio direttivo, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri oppure dall'organo di controllo.

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa il quale nomina a sua volta, fra i soci, un segretario verbalizzante. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal presidente, dal segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Art. 16 - Validità e partecipazione assemblea soci

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 c.c.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente statuto.

Art. 17 - Principio del voto singolo

Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano, salvo che l'assemblea deliberi diversamente. Per l'elezione delle cariche sociali si procede di norma a scrutinio segreto, salvo unanime diversa determinazione dell'assemblea se consentita e ritenuta idonea.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma del codice civile.

Art. 18 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre eletti dall'assemblea fra i soci e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Art. 19 - Riunioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Art. 20 - Consiglio direttivo: competenze

Il Consiglio direttivo:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f) delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- g) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i) ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal presidente;
- j) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 21 - Convocazioni Consiglio direttivo

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal presidente e in sua assenza dal vicepresidente.



Art. 22 - Presidente - Rappresentanza legale

Al presidente del Consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell'associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il presidente convoca l'assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 23 - Il segretario e il tesoriere

Il segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.

Art. 24 - L'organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se, facoltativamente istituito, dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche tra persone non socie.

L'organo di controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'organo di controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, c. 2 del d.lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organo di controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.



L'organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del d.lgs. n. 117/2017.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 25 - Il patrimonio e le risorse economiche

Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a) patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c) contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici;
- f) contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
- g) entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- i) proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate, è destinato esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie individuate dall'art. 8 d.lgs. 117/2017 e dalla normativa fiscale vigente.

Art. 26 - Intramissibilità quota associativa

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Art. 27 - I libri sociali e diritto consultazione dei soci

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del codice del Terzo settore, l'associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;



- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio direttivo sulle questioni riguardanti l'associazione.

I libri dell'associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 28 - Il bilancio/rendiconto annuale

Il bilancio dell'associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio direttivo entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio e approvato dall'assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi ed entrate siano inferiori ai limiti di legge, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 29 - Il rendiconto della raccolta fondi

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30 - Lo scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Art. 31 - Devoluzione del patrimonio ad altri ETS

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea, sentito l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 117/2017.

Gli atti di devoluzione compiuti in assenza di richiesta del parere o in difformità dal parere sono nulli.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Rinvio alle leggi in materia di Terzo settore

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le altre norme di legge in materia. L'associazione accetta di sottoporsi ai controlli dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e, se del caso, delle reti associative e dei Centri di servizio per il volontariato autorizzati, in ordine alla permanenza dei requisiti di ente del Terzo settore e di associazione di promozione sociale.

Firme dei soci fondatori:

Linda Bargnesi

Lucia Iacucci

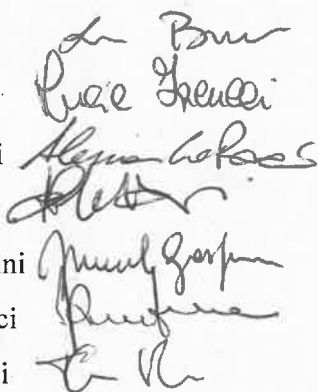
Alessandro Paci

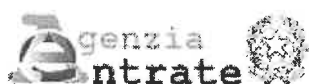
Elena Assenti

Manuel Gasperini

Luana Riminucci

Fabio Francolini





DIREZIONE PROVINCIALE DI: PESARO E URBINO

UFFICIO TERRITORIALE DI: FANO

Registrazione di Atto Privato

Il 15/06/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TQH , serie 3 , numero 369

data di stipula: 03/06/2026

ident.vo telematico: TQH26L000369000CC per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90058010415				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24